

# REGOLE

DELL' ILLUSTRE VENERABILE  
CONGREGAZIONE

D I

# S. MARIA

DELL'UMILTA',

Sotto il Titolo de' Cento Sacerdoti, ed  
altrettanti Benefattori, che furono  
stabilite, sotto il Governo del Rev.

Signor D. BERARDINO  
di SIENA.

E NUOVAMENTE

*Riordinate, e corrette, sotto il Governo  
del Molto Rev. Sig. D. GIOVANNI  
FRAGANO Prefetto, del Rev.*

*Sign. D. Angelo Lanzetti Primo  
Assistente, e del Reverendo*

*Signor D. Niccolò Massa  
Secondo Assistente;*

D A L

Rev. Signor D. Tommaso Manfi  
Deputato.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*

\*

IN NAPOLI MDCCLV.

Nella Stamperia Abbaziana  
Con licenza de' Superiori.

1407175

# JESUS , MARIA HUMILITATIS.



UEL Gran Signore,  
che per mezzo dell'  
Umiltà far volle gran-  
de la sua Chiesa,  
umiliandosi fino a

prender umana carne nell' Ute-  
ro purissimo di Nostra Signora  
MARIA, la quale per la sua  
grande Umiltà sublimata fù con-  
freggi d' un altissimo Impero  
sopra tutti gli Angelici Cori;  
come Ella medesima di tante  
incomprensibili grazie ripiena  
l'attesta dicendo: *Quia respe-  
xit humilitatem Ancille sue,*  
si è compiaciuto Noi congregare  
sotto questo grazioso titolo della  
Gran Signora dell' Umiltà, ed  
unirci talmente d' animo, che  
non potendo convivere sotto un

A 2 me-

medesimo Tetto , esercitassimo  
infra di noi alcuni esercizj di  
Pietà , coi quali assai più , che,  
se tutti insieme abitassimo ,  
strettamente ci amassimo , e  
ne' bisogni, particolarmente spi-  
rituali , prontamente ci soccor-  
ressimo ; imperocchè tale è la  
calamità de' nostri tempi , che  
li Sacerdoti Ministri di Gesù  
Cristo , a' quali tocca per uffiz-  
zio di loro ministero sommini-  
strare ajuti corporali , e spiri-  
tuali al Popolo , principalmente  
nell' estremo della vita , se ne  
vedessero ben spesso nei diloro  
più gravi bisogni privi , ò per-  
chè si scordassero di essoloro ,  
ò perchè non vi fusse chi ten-  
esse di essoloro il medesimo  
pensiero praticato con tanta  
Cristiana pietà verso il Popolo.

Che però a questo fine sia-  
mo determinati unirci sotto le  
infrascritte Regole , e compar-  
tirci

tirci gli uni cogli altri tutti  
quegli uffizj di pietà bisogne-  
voli, tanto al sollievo del Cor-  
po, come dello Spirito. Qual  
cosa invero di quanto detri-  
mento sarebbe à tutti i Fedeli  
restarne privi, altresì a' Mini-  
stri del Santuario.

E perche dopo la fondazio-  
ne di nostra Congregazione,  
è stato necessario nelle occor-  
renze de' tempi, trà per la di-  
minuzione dell' antico fervore,  
trà per riparare a molti incon-  
venienti, insinuare ad essoloro  
una più esatta osservanza per  
mezzo di varie Costituzioni,  
e conclusioni, quali avvalorate  
dall' Assenso della nostra Arci-  
vescovil Curia, alle antiche si  
uniscono, senza partirci dalla  
sostanza di quelle, a riserba  
però del Capitolo della elezio-  
ne delli novelli Superiori, la  
quale sol tanto si è in parte

migliorata , *circa modum* ; af-  
fin di togliere affatto dalla nostra  
Congregazione tutte quelle oc-  
casioni , che accagionar possono  
dilturbi , ò motivi di ditto-  
glierci dalla unione Fraterna,  
per cui à gloria di Dio Signore  
fotto il manto , ed il proteggi-  
mento della sua Gran Madre ,  
e nostra Signora dell' Umiltà  
congregati lo siamo .



CAP-



## CAPITOLO I.

*Del numero, e qualità dell  
Fratelli Sacerdoti.*

§. I.



L numero delli Fratelli di nostra Congregazione, che esser debbano tutti Sacerdoti, non di altra Congregazione simile alla nostra, nè, che ci siano stati, ancorchè volontariamente se ne fossero licenziati, nè professi in che si sia Religione di Preti, Monaci, o Frati, ecceder non debba il Centesimo, e però

A 4 non

non s' ammettano altri sotto  
pretesto di Sopranumerarj.

§. 2.

Ma, se qualche Fratello passasse a qualche dignità con uso di Mitra, questi resterà nostro Fratello, e perchè non potrà portare i pesi di nostra Congregazione; perciò in suo luogo può aggregarsi altro, affinchè resti sempre il numero di Cento, senza potersi alterare; ed oltrepassandosi detto numero, sia, *ipso facto*, nulla la recezione.

§. 3.

Essendo le qualità, e le doti virtuose quelle, che rendono decoroso il Sacerdozio, e i Sacerdoti, e la bontà di questi decorosa la nostra Congregazione, s' impone ad ogni futuro Superiore ad invigilare sù di ciò, che questi siano, o Napolitani nativi, o Persone degnissime.

§. 4.

## §. 4.

Non si ammettano Sacerdoti , che siano attualmente nel tempo della loro recezzione Parrochi , o Curati : non Beneficiati di Fratanze , Maestri di Scuola , o che associafferò figliuoli allo studio ; avvegnachè questi per le loro occupazioni attender non possano all' osservanza delle nostre Regole .

## §. 5.

Ricevuto sarà qualcheduno, e scovrendosi dopo esser delle condizioni espresse nell'anzidetto §. , o pure impiegandosi in una delle accennate occupazioni , sia dal Decemvirato irremissibilmente cassato dal numero di nostro Fratello ; intendendosi però , quando intraprendesse uffizio servile .

## §. 6.

Non si ammettano persone, che non siano di buona vita ,

A 5 e di

10

e di ottimi costumi , degni di un Ministro del Santuario , non facinorosi , nè scandalosi , e di portamenti tali , assegnocchè render si possano spettabili per la bontà di vita , presso Dio , e presso gli Uomini .

§. 7.

Che , se poi alcuno de' nostri fratelli incorresse in qualche mancanza , per cui degno fusse di correzione , si corregga dal nostro Rev. Superiore , il quale , se pertinace non si emenderà , come pecora guasta , affine non infetta le altre , sia dalla Decemviral Consulta con suo decreto , quando le parerà , cassato .

CAP-

11  
CAPITOLO II.

*Del modo di ricevere li Fratelli Sacerdoti.*

§. 1.

**Q**uelli Sacerdoti , che esser vorranno ammessi nella nostra Assemblea , daranno prima il memoriale al nostro Rev. P. Prefetto , afferendo in esso l' affetto portano verso di quella , ed il desiderio di servire con più fervore la nostra Signora dell' Umiltà .

§. 2.

Nella prima Congregazione pubblica , il Rev. P. Prefetto farà leggere il memoriale dal Rev. Segretario , indi ne commetterà à due RR. Fratelli l' informo , iquali con ogni esatta diligenza , e destrezza s' informeranno della vita , costumi ,

A 6 e fa-

12  
e salute del concorrente , affine non si ricevano Persone incapaci .

§. 3.

Pigliatone esattamente l'informo, se troveranno in quella mancanza ne faranno relazione al Rev. P. Prefetto *ad aures* acciò si tenghi celato il difetto del prossimo, ed allora con ogni prudenza, e politica, se gli darà l'esclusiva, quale però notar si debba nel libro di nostra Congregazione, per ogni futura memoria.

§. 4.

Ma se il soggetto si trovasse idoneo, in tal caso ne faranno l'attestato in piè del memoriale, quale di bel nuovo letto in pubblica Congregazione, si procederà indissolubilmente alla bussola, da quelli RR. Fratelli, che saranno presenti, quali non debbano esse-  
re

re di minor numero di ventiquattro Votanti, e concorrendovi di questi la maggior parte, sia ammesso.

§. 5.

Chi una volta abbia avuta l'esclusiva per bussola, resta in avvenire, così alli Superidri *pro tempore*, come alli successori, tolta ogni facoltà di proponerlo mai più.

§. 6.

Chi una volta sarà escluso, o cassato dalla nostra Assemblea, non abbia mai più speranza di entrarvi, senza espressa, e comune volontà de' nostri RR. Fratelli, quale debba costare per voti segreti da registrarsi dal Rev. Segretario, e firmarsi nel libro delle Conclusioni.

§. 7.

Avendo avuto adunque il soggetto supplicante l'inclusiva,

va, farà nella medesima mattina, o in altra Congregazione introdotto dal Rev. Maestro di Cerimonie, e suo Compagno in quella, per ricevere l'abbraccio di congratulazione da' RR. Fratelli, col canto del Salmo *Ecce quam Bonum*, quale finito, stando il Fratello inginocchiato avanti l'Altare, con candela accesa in mano; si diranno dal Rev. Superiore le solite preci; Nè possa mai detta recezzione farsi fuor di Congregazione, altrimenti resti irrita, nulla, e di nessun valore.

CAPIT-

15  
CAPITOLO III.

*A che sono obbligati i nostri  
RR. Fratelli.*

§. I.

**P**ER mantenimento del nostro Monte; acciocchè più commodamente si portano li pesi di nostra Congregazione, quelli, che non passano l'anno trentesimo della loro età, quale deve costare per fede del Battesimo da conservarsi insieme col memoriale dal Rev. Segretario nel nostro Archivio, riconosceranno la nostra Congregazione nella loro entrata indispensabilmente con carlini trentà, ed altri dieci per la Sagrestia, con una libra di cera lavorata: E avendo compiuta l'età d'anni quaranta; ducati cinque, oltre li carlini dieci

dieci come sopra, e la libra di  
cera.

§. 2.

Ma ritrovandosi d'età avanzata più degli anni quaranta, se li tassi dal Decemvirato l'entrata per quel, che giudicherà proporzionato agli anni, ed alla complessione, da registrarfi tale tassa dal Rev. Segretario al libro delle Conclusiooi, con firma del Decemvirato; Indi poi seguirà a corrispondere ogni mese grana dieci.

§. 3.

Ma, se per quattro mesi continui alcuno Rev. Fratello mancherà a questa corrisposione, s'intenda privo delli sussidj temporali, e spirituali, dovendo però prima il Rev. Superiore, per mezzo del Rev. Segretario inviarli biglietto d'avviso, affine purghi la contumacia, e non purgandola per  
lo

lo spazio d' un' anno , premesso altro biglietto d' avviso , si potrà procedere alla cassatura, il che si spera non poter mai avvenire, essendo li nostri RR. Fratelli fervorosi , ed attenti ;

#### CAPITOLO IV.

*A che sia obbligata la nostra  
Congregazione colli nostri RR.  
Fratelli , circa li beni  
Spirituali .*

##### S. I.

**Q**Uando il Prefetto sarà avvisato , che qualche Rev. Fratello stia infermo , destini subito due RR. Fratelli il giorno , per visitarlo ; acciocchè sia ajutato , e sollevato esattamente , così con ajuti temporali, come spirituali . E se per la gravezza del male fussero più visite necessarie , si de-

deputino più RR. Fratelli , li quali con tutto il zelo diano all' inferno sentimenti di vita eterna , acciocchè siano perfettamente ajutati .

## §. 2.

Occorrendo , che si costituisse in articolo di morte , se li mandino li nostri RR. Fratelli Assistenti a ben morire , quali si dovranno portare nella maniera se l'imponerà a suo luogo .

## §. 3.

Quando a Dio Signore piacerà chiamare a miglior vita qualche nostro Rev. Fratello , avvisato sarà il Rev. P. Prefetto , ci dovrà mandare li due nostri RR. Fratelli deputati all' esequie , quali assisteranno con ogni attenzione , e carità propria di Sacerdote nella casa del defonto , e lo faranno vestire delle Vesti Sacerdotali di nostra Congregazione , assistendo ancora

cora agli apparatori; affinchè  
eseguiscano tutto con pulizia,  
e decoro.

§. 4.

Si apparerà una camera di  
contratagli nuovi, il Letto alla  
Reale, con quattro Splendori  
d'argento, con quattro torcie  
a quattro lumi di due libra  
l'una; si farà l'Alterino con  
quattro candelieri d'argento  
con torcette di mezza libra  
l'una, e con la Croce.

§. 5.

Averà l'Esequie compita,  
consistente nell' associamento  
rigoroso di tutti cento li RR.  
Fratelli, con l' uso della Col-  
tre, e Bareta, la più nobile  
nuovamente uscita, giusta l' ap-  
paldo colli nostri Beccamorti,  
e quanto in ella occorrerà.  
Tutto a spese della nostra Con-  
gregazione; eccetto però l' as-  
sociamento de' Poveri, e que-  
sto

sto anderà a spesa della casa, e dovranno essere almeno al numero di diciotto; lasciandolo però ad arbitrio della casa; e per fine si sepellirà nella Terra Santa di nostra Congregazione.

§. 6.

Se li farà l'Esèquie con ogni onore possibile, con la Croce di nostra Congregazione, sotto la quale converranno tutti li RR. Fratelli con abito decente, cioè con sottane lunghe, cotte pulite, e birette, siccome saranno chiamati per foccia, ed ordinati da' RR. Maestri di Cerimonie, i quali anderanno composti in maniera, giusta il loro carattere, e condizione; sicchè il Popolo edificato d' esso loro maggiormente s' infervori verso la nostra Congregazione.

§. 7.

Per quel che riguarda l'inter-

terven  
metta  
sivogli  
to, a  
di lor  
solo in  
nostra  
glietto  
senza,  
domar  
Super  
gherà  
di cera  
gregar  
può il  
e man  
tinue  
esser  
del D  
Si fa  
per l'  
Chiesa  
del de  
centen

tervenire all'esequie non s'ammettano scuse alcune per qualsivoglia causa, o impedimento, anche d'impiego in feste di loro Chiese, o Confessionili; solo in caso d'infermità nota alla nostra Congregazione con biglietto del nostro Medico, o d'assenza, con aver prima di partire domandata licenza dal nostro R. Superiore, e chi mancherà, pagherà per ogni volta tre libbre di cera lavorata alla nostra Congregazione, quale pena non può il Rev. Superiore rilasciare; e mancando per tre volte continue; oltre detta pena; possa esser punito ancora ad arbitrio del Decemvirato.

§. 8.

Si farà la chiamata generale per l'esequie in una qualche Chiesa la più vicina alla casa del defonto, acciocchè ivi decentemente si possano vestire;

Indi

Indi salirassi sopra per cantarsi la Libera , avutone l' ordine dal Rev. Superiore , e saliranno li Cantori con altri RR. Fratelli più atti al canto , insieme coi RR. Maestri di Cerimonie; acciò riesca più decorosa la funzione.

## §. 9.

S' invierà l' esequie , precedendo la nostra Croce portata da un Chierico con cotta ricciata , a lato a questo un altro Chierico con abito talare , affine di non far impedire la processione dalle carrozze , o da altro impedimento , e ciò con tutta modestia ; Indi inviarassi la Processione , chiamandosi i RR. Fratelli dal Rev. Segretario per foccia , quali anderanno à due , à due , cantandosi sempre per istrada con modestia , e decoro Salmi , da intonarsi da due Cantori sul principio della  
Pro-

Procel  
l' ultim  
tueran  
Cerim  
alla so  
due C  
abbass  
fo Salm  
agli a  
sempre  
Rev. S  
rico a  
per ric  
oppor  
alla n  
vero  
scio il  
fizio

S  
casa  
fuori  
si deb  
tener  
nostri

Processione, e due altri verso  
 l'ultimo di quella: Quali si si-  
 tueranno dal Rev. Maestro di  
 Cerimonie, senza averfi mira  
 alla foccia. Sicchè si facciano  
 due Cori, uno sopra, e l'altro  
 abbasso, e che replicano l'istef-  
 so Salmo successivamente gli uni  
 agli altri: Sicchè si salmeggi  
 sempre; ed in fine a lato del  
 Rev. Superiore un altro Chie-  
 rico anche con abito talare,  
 per riceveré da quello gli ordini  
 opportuni. E finalmente giunti  
 alla nostra Congregazione, ov-  
 vero in altra Chiesa, ove si la-  
 scid il defonto, se li farà l'uf-  
 fizio da tutti i RR. Fratelli.

§. 10.

Si avverte, che volendo la  
 casa sepellirlo in altra Chiesa  
 fuori di nostra Congregazione,  
 si debba dalla medesima casa ot-  
 tenere la licenza di potere li  
 nostri RR. Fratelli ivi entrare  
 con

con la Croce processionalmente, ed officiare; Altrimente non dovrà intervenire, nè esser tenuta a spesa veruna, e ciò per decoro della medesima Congregazione, essendo disdicevole, e di poco onore lo spogliarsi nella soglia di quella. Così ancora volendosi far l'esequie di notte, o pure fuor di Napoli, e suoi Borghi, ovvero se si chiamasse altro Clero, e ciò per buoni rispetti da osservarsi inviolabilmente per il decoro, e quiete di nostra Congregazione.

§. II.

Per ultimo, non si permetta, che le punta della coltre, e l'assistenza dietro la bara del defonto nostro Fratello si possa portare da altre Persone di qualsivoglia dignità, stato, e condizione, ma quelle irremissibilmente si debbano portare da'

da' nostri RR. Fratelli, deputandi dal Rev. Superiore, e per lo più siano li RR. Consultori, con assistere dietro la bara il Rev. Superiore colli due RR. Assistenti: Altrimente in tutti tre Capi detti in questi due §., non sarà tenuta la nostra Congregazione d'uscire, nè pagare nessuno jusso, o spese d'esequie, ma vada tutto a danno della Parte. E in tali casi la nostra Congregazione non è tenuta ad altro, che a fargli celebrare altre Messe cento; oltre delle promesseli, che in tutto avrebbe Messe duecento.

§. 12.

Tutta la spesa, che ci occorrerà nell'esequie, è obbligata farla la nostra Congregazione; Però volendosi sepellire in altra Chiesa, dove fusse necessario pagare per la sepultura più di quello sta tassato dalla

B

Cu-

Curia Arcivescovile, in tal caso la nostra Congregazione sarà obbligata solamente alla tassa di quella.

## §. 13.

Il giorno seguente, se non farà doppio, o altro giorno, e se fusse possibile l'istesso giorno ancorchè doppio, si canterà l'Ufficio intero, Messa solenne con Ministri, e Libera per l'Anima del Defonto, presente però il Cadavere, essendo doppio. Quelli, che mancheranno all'anzidetto funerale, e Messa cantata pagaranno una libra di cera lavorata, e mancando con licenza, o senza, sono tenuti dirsi l'Ufficio di tutti i tre Notturni in casa.

## §. 14.

La nostra Congregazione sarà tenuta far celebrare con ogni sollecitudine in nostra Congregazione Messe cento, delle quali,

li, essendo il Fratello in articolo di morte, potrà il Rev. Superiore farne celebrare nella medesima in conto dieci per la sua agonia, quali Messe cento si debbano notare à libro apparte, e di propria mano de' RR. Sacerdoti Celebranti, ed accadendo in contrario ne farà tenuto il Rev. Superiore.

§. 15.

Quali Messe cento si celebreranno ancora in essa Congregazione, per quelli RR. Fratelli, che moriranno assenti dalla nostra Città, e Borghi con licenza del Rev. Superiore, e non essendo contumaci di mesate; insieme colla generale solenne, ed altre cento per la spesa, che doveva soffrire la nostra Congregazione per l'esequie con la medesima prestezza la più possibile.

B 2

§. 16.

## §. 16.

Di vantaggio a' nostri RR. Fratelli Sacerdoti solamente, sarà obbligato ciascuno superstito Fratello Sacerdote celebrare una Messa, o nel' a n s tra Congregazione, o in altra Chiesa, e se sarà possibile in Altare Privilegiato, e quanto più presto si può, acciò il nostro Rev. Fratello Defonto da' suoi compagni sia subito sollevato dalle pene del Santo Purgatorio, e celebrata notarla nel libro a parte della medesima, affinchè non ritrovandosi d' averla celebrata, si farà celebrare dal Rev. Fratello Esattore delle mesate; e si noterà meno la paga del mese.

## §. 17.

In ogni mese il primo Giovedì non essendo impedito da Feste di Precetto, o Santo doppio, o in altro giorno, quando

do parerà opportuno al nostro Rev. Prefetto, si celebrerà un Notturmo con Messa cantata per tutti i Fratelli Defonti, e Benefattori, quale Messa si deve applicare in giro, e cantare da' nostri RR. Fratelli, e finito il numero delli medesimi tornasi da capo, e non potendo, deve egli farla cantare da altro Rev. Fratello con pagargli la limosina di suo proprio danaro: Che però il Rev. Segretario mandi anticipatamente la cartella al Rev. Fratello a chi spetterà celebrare, e cantare detta Messa, per trovarsi pronto a tempo in Congregazione.

§. 18.

Finalmente si avverte, che nel tempo del Noviziato, quale durerà per sei mesi dal giorno dell' ingresso in nostra Congregazione, si goderà solamente

B 3 dal

dal nostro Rev. Fratello Novizio l'assistenza a ben morire; l'associazione rigoroso de' RR. Fratelli; l'uso della coltre, e cassa; e la sepoltura nella nostra Terra Santa. Tutt' altro, come le cere per l'associazione, per la casa, apparato in casa, servizio de' Beccamorti, jus de' Beneficiati, e del Parroco; tutto anderà a spesa della casa del Rev. Fratello Defonto, come dalla Conclusione al fol. 40.

## CAPITOLO V.

*A che sia obbligata la nostra Congregazione circa li beni temporali alli RR. Fratelli Sacerdoti.*

§. I.

**A**bbia la nostra Congregazione due Medici fisici con pro-

provisione di ducati dodici l' anno per ciascheduno, acciocchè con più attenzione, e maggior cura assistano a' nostri RR. Fratelli infermi. Due altri straordinarij, e perchè come Fratelli Benefattori. Questi sono riconosciuti colla semplice franchigia delle mesate, che importano carlini trenta l' anno, e colla futura d' ordinarij, come dalla Conclusione al *fol.* 16. ; col peso però d' assistere alli Fratelli, tanto Sacerdoti, quanto Benefattori.

§. 2.

Ad ognuno de' quali se li assigni li Fratelli abitanti da una parte della Città, che principia da Santa Maria d' ogni Bene de' PP. Serviti, e vâ per la strada dritta, che conduce a Porta Nolana dalla parte destra con tutti i suoi Borghi. All' altro s' assigni la parte si-

B. 4

sinistra

nistra di detta Città con gli altri Borghi; riserbandosi però il Rev. Superiore l' autorità di mandarli tutti e quattro per collegiare in qualche urgentissima causa di qualche Rev. Fratello gravemente infermo, come dalla Conclusione al sopra detto *fol.* 16.

## §. 3.

Si proibisce espressamente a' futuri Superiori non poterli mai servire di Medici nostri Fratelli Sacerdoti: avvegnachè l' esperienza ave insegnato, che questi coll' aura di Fratelli, non assistono come devono all' infermi, nè si possano costringere; così ancora si proibisce il farsi franco di mesate gli Medici Fratelli nostri Benefattori; eccetto però gli straordinarj, che con questa semplice ricognizione assistono a' Fratelli Sacerdoti, e Benefattori.

## §. 4.

## S. 4.

Abbia ancora un Chirurgo con provisione di ducati sette, e grana quaranta l'anno per accudire all' infermità de' nostri Fratelli Sacerdoti *tantum*, senza speranza d'ottenere franchiggia di mesate, essendo nostro Benefattore; E tanto questo Chirurgo, quanto quelli Fisici si possano ammuovere, non soddisfacendo bene la loro carica.

## S. 5.

Ammalandosi alcuno de' nostri Fratelli Sacerdoti, dovrà mandare l'avviso, o in Congregazione, o al Rev. Superiore; affinchè se li mandi subito il Medico, o sia Chirurgo, mentre senza l'avviso, ed il biglietto di questi non goderà l'infra scritti sussidj, se non dal giorno dell'avviso; e dal Rev. Superiore, oltre il Medico, se

B 5            gli

gli manderà uno de' RR. Fratelli Infermieri ; o pure il Rev. Procuratore, e per mano di questi avrà giorno per giorno il sussidio, acciocchè possa sovvenire alli suoi bisogni, ed in fine col biglietto del Medico se gli farà l'ordine dal Rev. Segretario per il compimento del sussidio.

§. 6.

Il denominato sussidio consiste, che ammalandosi alcuno de' nostri Fratelli con febbre, o sia accagionata da qualsivoglia causa, la nostra Congregazione per quaranta giorni gli darà ogni giorno carlini cinque al giorno, e se elassi detti quaranta giorni continuasse più oltre la detta febbre, se gli diano due carlini il giorno sino al compimento di giorni cento: quali elassi; continuando ancora la detta febbre, se gli darà

rà un carlino il giorno.

§. 7.

E se mai al cessar della febbre restasse il Rev. Fratello convalescente, ed inabile a celebrare la Santa Messa; in tal caso la nostra Congregazione per tutto quel tempo, che durerà la detta inabilità, gli darà un carlino il giorno, quantunque durasse per molto tempo, o fusse la sua indisposizione incurabile. Sono però tenuti detti RR. Fratelli infermi attuali, o abituali pagare sempre le loro mesate alla nostra Congregazione.

§. 8.

Dichiarasi, che li quaranta giorni, ne quali si promettono al Rev. Fratello infermo carlini cinque il giorno, s'intendano dell' infermità con febbre, o continua ella succeda, o sia interpellatamente interrotta da

B 6 con-

convalescenze ; o recidive .

§. 9.

Così si dichiara ancora , che quelli RR. Fratelli , che faranno infermi senza febbre , o con febbre sintomatica , cioè a dire accagionata da Chiragra , Podagra , Etticia , Idropisia , Fluffione d'occhi , Aplopelia , Dolori di fianchi , o altre infermità confimili ; ficchè si rendono inabili a celebrare , la nostra Congregazione li darà il solo sussidio di un carlino il giorno .

§. 10.

Ma se l' infermità sia accagionata da Piaga , o da altro malore , per cui vi abbia bisogno l' assistenza del Chirurgo , o sia con febbre , o senza febbre , averà per un mese due carlini il giorno , e durando più oltre il male , averà un carlino il giorno per tutto il tempo

tempo farà inabile a celebrare.

§. 11.

Se mai doppo rifanato , ritornasse di nuovo a quella , o ad altra infermità , in tal caso averà nuòvi sussidj , nel modo spiegato come sopra .

§. 12.

Se occorresse , che alcuno de' nostri RR. Fratelli celebrasse segretamente , e poi sotto pretesto d' indisposizione cercasse , o avesse avuto , o pretendesse il detto sussidio , in tal caso ( locchè non potrà mai accadere tra noi ) si dichiara espressamente , che essendo vero questo ( locchè basterà provarsi per fede de' nostri Fratelli , o del Sagrestano di quel luogo , ove averà celebrato ) senza altra dichiarazione , debba subito esser cassato , e licenziato dalla nostra Cogregazione senza speranza di più entrarvi .

§. 13.

Questa legge però penale non intendesi di quel Rev. Fratello, che impedito da celebrare dalle sue abituali infermità volesse in qualche Festività di Pasqua, Ascensione, Pentecoste, Corpo di Cristo, Natività del Signore, o Festività di nostra Signora, sforzarsi a celebrare, in tal caso non essendo in contumacia, perchè celebra per pura divozione, e forzatamente, la nostra Congregazione seguirà a dargli il sussidio.

A qual riflesso incarichiamo la coscienza de' nostri RR. Fratelli, che potendo celebrare se ne astenessero a sol motivo del sussidio, il quale s' intende dare solamente agl' impotenti affatto a poter celebrare.

L'anzidetti sussidj dichiarasi espress-

espressamente si daranno solamente a' RR. Fratelli Sacerdoti abitanti in Napoli, e suoi Borghi, non a quelli, che cadessero infermi fuori di detta Città, e suoi Borghi, contuttochè avessero ottenuto la licenza, e non fossero contumaci di mesate, mentre a questi la Congregazione non è tenuta a dare sussidio temporale, ma solamente, se ivi passasse a miglior vita, il sussidio spirituale delle duecento Messe, Funerale solenne, e la Messa da celebrarsi da ciascun Fratello, come si è detto nel §. 16. del Capitolo IV.

§. 16.

S' eccettua però il caso di quelli RR. Fratelli, che partissero ammalati da questa Città, e suoi Borghi con consiglio di nostro Medico *in scriptis*, e sottoscritto con licenza del Rev. Su-

Superiore per doverfi portare fuori detta Città, e suoi Borghi a pigliare Vinaccie, Stufe, Bagni, o Aria; nella quale licenza (firmata dal Rev. Superiore, e Medico) debba tassarfeli il tempo, che li parerà opportuno per detta infermità. A costoro, perchè considerati come inabili a celebrare, se li darà il sussidio d' un carlino il giorno, durante il tempo tassatoli; quale elasso, si dichiara la nostra Congregazione non esser tenuta a niuno sussidio, per qualunque infermità mai li potesse accadere; avendoli come abitantino fuori Napoli, e suoi Borghi.

CAPI-

41  
CAPITOLO VI.

*Degli Ufficiali maggiori, e minori di nostra Congregazione.*

§. 1.

**A** Cciochè la nostra Congregazione sia in maniera governata, che ci faccia conseguire il nostro fine, quanto utile, tanto onesto, abbiamo concluso, che siavi trà noi un Colleggio di dieci, che Diffinitorio, o Decemvirato si chiami, il quale costi di un Prefetto, o Superiore, due Assistenti, e sette Consultori, da eleggerli, siccome dirassi nel Capitolo dell' Elezione.

§. 2.

Di più vogliamo, che vi siano altri Ufficiali detti Minori, come un Fiscale, un Segretario col

col suo compagno , un Esattore per li RR. Sacerdoti , un altro per li Signori Benefattori , un Procuratore *ad lites* , un' altro *ad exigendum* , un Razionale de' Conti , due Revisori , dieci Ministri d' Infermi , ovvero Decurioni Infermieri , con due Deputati all' Esequie , quattro Assistenti a Moribondi , tre Maestri di Cerimonie , un Custode , o sia Sagrestano Maggiore con due Chierici , uno Ordinario , ed un' altro Estraordinario , e tre Portinari : Ciascuno dovrà attendere con esattezza alla sua incumbenza , come a suo luogo se l' imponerà .

CAP.

43

## CAPITOLO VII.

### *Dell' Ufficio del Rev. Prefetto .*

#### §. I.

**A**Bbia in nostra Congregazione il primo luogo il nostro Rever. Padre Prefetto : Indi li due RR. Assistenti , che formano la Banca ; a destra della quale sedano li RR. Consultori , quali tutti compongono il Decemvirato , appresso il Rev. Fiscale .

#### §. 2.

Il Rev. Prefetto adunque averà in nostra Congregazione , e fuori tutta l' autorità con li Signori Fratelli , così Sacerdoti , come Benefattori , e dovrà esser ubbidito alla cieca , giusta il Precetto dello Spirito Santo per bocca dell' Apostolo :  
*Obedite Præpositis vestris &c.:*

Si

Sì perchè è stato da noi tra-  
scielto a presiederci, ed a go-  
vernarci, sì anche perchè è  
assistito particolarmente da Dio  
Signore con lumi speciali: Ef-  
fendo certo, che quando Iddio  
Signore elegge taluno ad una  
qualche carica, non solo lo  
elitte, ma gli dà tutti quegli  
ajuti opportuni a sostenere  
quel posto, giusta il sentimen-  
to del gran Padre S. Agostino.

§. 3.

Egli però dovrà, accettando  
una tal carica, invigilare con  
ogni ocularietà, e dovendo  
trattare qualche affare per il  
bene di nostra Congregazione,  
lo faccia con ogni maturatezza,  
consigliandosi prima colli due  
suoi RR. Assistenti compagni,  
indi colli RR. Consultori, ef-  
fendo di Fede, che, *ubi sunt  
duo, vel tres in nomine meo,  
ibi, & ego sum in medio eo-  
rum,*

*rum* ; e per conseguenza non potrà errare . E in tal caso componendo allora il Decemvirato . se li dà tutta la facoltà, come Curatori particolari di utilmente determinare quelle cose , che più importano intorno al buon profitto della medesima , avendolo questa per rato , e fermo , e da inviolabilmente osservarsi .

§. 4.

Proibisce però la nostra Congregazione al Rev. Prefetto , e Decemvirato , non fare cosa nuova grave , particolarmente circa compre , o vendite , o negozj più gravi di questa sorta . Ma in tal caso chiamar si debba tutta la Congregazione , in cui intervenire ci dovranno almeno al numero di vertiquattro RR. Fratelli Votanti ; E ciocchè dalla maggior parte di questi si determinerà , sarà una  
in-

inviolabil legge, da registrarfi, e sottoscriverfi da quelli nel libro delle Conclusioni, per irremissibilmente osservarsi.

§. 5.

Quando occorrerà proporsi, qualsiasi cosa in Consulta, o pubblica Congregazione, chiunque siati, non ardisca, se prima non abbia ottenuta dal Rev. Prefetto la licenza, nè risponda, se non domandato; e se mai alcuno fusse ripreso, con umiltà, e buon animo lo sopporta.

§. 6.

Quelli decreti, che il Decemvirato per la potestà loro trasferita, determinerà nella Consulta, si dovranno promulgare, o in parole, o in iscritto a tutta la Congregazione, nella prima, che si farà; affinchè si sappia da tutti ciocchè osservar si debba.

§. 7.

## §. 7.

Nessuno sia esente dalli pesi della nostra Congregazione, per qualsivoglia causa, o riflesso, nemmeno il Rev. Prefetto, RR. Assistenti, e RR. Consultori; Poichè sarebbe disdicevole, che questi ordinassero, e non oprassero coll' esempio.

## §. 8.

Eccetto però quelli, che avranno quarant'anni continui di Congregazione, dal dì della loro recezione nella medesima, questi saranno solamente esenti dal venire all' Esequie, ed alli Funerali tanto mensali, quanto generali; avendosi per la diuturnità del tempo giubilati; giustachè si costuma in ogni Comunità, e Collegio; così stabilito nella Conclusione al fol. 3.

## §. 9.

L' amministrazione dell' entrate

trate della nostra Congregazione, e denaro del Monte de RR. Fratelli, non potrà il solo Rev. Superiore amministrare, ma bensì col consenso almeno d'uno delli RR. Assistenti; siccome non potranno li due RR. Assistenti, benchè uniti, esser valevoli per detta amministrazione, senza il consenso del Rev. Superiore: Eccetto però in caso di morte del medesimo, ed allora potranno li due RR. Assistenti amministrare unitamente il detto danaro con quella autorità propria del Rev. Superiore.

§. 10.

Questo s'intenda per le paghe delle spese ordinarie della Congregazione, le quali debbano sempre soddisfarsi con polise notate in fede, pagabili a chi spetta, firmate dal Rev. Procuratore Generale, pre-

ce-

cedente prima ordine formato con biglietto del Rev. Segretario sottoscritto dal Rev. Superiore, e da uno almeno de' RR. Assistenti; ed in caso di morte, da tutti due li RR. Assistenti, come si è detto nell' antecedente §.

§. 11.

L'altre spese poi straordinarie, che occorressero farsi, non potranno farsi senza consulta del Decemvirato, cioè a dire eccedente la somma di ducati dieci. Ma, se poi eccedesse la somma di più decine, non potrà farsi senza consulta, e consenso della maggior parte della Congregazione adunata al numero detto nel §. 4., con farsiene del tutto Conclusione da registrarsi dal Rev. Segretario, e sottoscriversi dalli RR. Fratelli votanti. Altrimenti facendosi, vada il tutto

C in

in danno del Rev. Superiore, e compagni, come fatte contra li statuti, e Capitoli di nostra Congregazione.

## §. 12.

Occorrendo poi doverfi fare spese per l'esequie, o per suffidj de' RR. Fratelli, o per altre occorrenze di qualsivoglia somma per la Congregazione, o per li RR. Fratelli, potrà il Rev. Superiore ordinare al Rev. Segretario, che faccia bollettino d'ordine diretto al Rev. Procuratore Generale, sottoscritto da essolui, e suo compagno Assistente, acciò si paga subito detto denaro, non essendoci tempo di farne Polla.

## §. 13.

Dovendosi proporre cosa necessaria, si faccia doppo finita la messa; ed acciocchè qualche si deve decidere, succeda senza

TU-

rumore, e con quiete, il Rev. Superiore lo faccia fare per bussola segreta, perche non nasca disturbo tra' Congregati in qualsisia decisione.

§. 14.

Curerà il Rev. Superiore; & invigilerà all' osservanza delle nostre Regole, e che ogni Rev. Fratello debba tenere presso di se un libretto di questo, nel fine del quale stanno registrate tutte le Indulgenze, si per leggerle affine di sapere il suo obbligo, si anche per lucrare dette Indulgenze; e trovando che alcuno sia trascurato, o alcuno ufficiale sia negligente nel suo officio, con la consulta del Rev. Decemvirato procurerà, che si muti, acciò la Congregazione sia ben servita.

§. 15.

Farà pagare a trasgressori  
C 2 ir.

irremissibilmente le pene stabilite nelli capitoli; non avendo riguardo a persona alcuna, ma al solo utile, e decoro della nostra Congregazione, e non volendo li Contumaci soddisfarle, ordinerà al Rev. Esattore delle mesate, che se le ritenga, notando meno l'anzidette mesate.

## §. 16.

Sarà di bene, che avvisato, che alcun Fratello Sacerdote, o Benefattore stia infermo, vada di Persona a visitarlo; oltre l'ordine al Rev. Decurione infermiere, che mandi ogni giorno due Fratelli Sacerdoti della sua decuria a visitarlo, come si è detto in altro luogo. Essendo cosa molto propria la sua presenza a consolare il povero infermo, e vedendo in quello grave bisogno, potrà colla sua Caritativa

va

va autorità persuaderlo alla  
recezzione de' Santi Sacramen-  
ti, ed a confortarlo per la vi-  
ta eterna.

§. 17.

Se il Rev. Superiore averà  
notizia, che tra RR. Fratelli  
vi fosse qualche dissenzione, o  
pure rancore, procuri subito  
farli pacificare, e non volen-  
do ubbidire, possa sospenderli  
dalla Congregazione, fino a  
tanto, che si pacificheranno.

§. 18.

Non mancherà ordinare alli  
due Cherici di nostra Congre-  
gazione, che a vicenda siano  
a casa sua, per poterli ordi-  
nare qualche sarà necessario,  
in occorrenze di visite d'infer-  
mi, Esequie, o altri bisogni,  
e per avvisare colle cartelle  
sottoscritte dal Rev. Segretario  
li Fratelli Sacerdoti, e Bene-  
fattori, per darli parte delli

C 3

Fra-

Fratelli Defonti ; acciocchè li primi non manchino all' Esequie, e li secondi alla loro obbligazione.

## §. 19.

Non permetterà, che li Cherici siano Sacerdoti, ed essendo tali s'intendano immediatamente licenziati, e questi faranno ad nutum del Rev. Superiore, e che questi non facciano portare la Croce nell' Esequie a nessuno sostituto, ma la debbano eglino portare sotto pena d'essere subito licenziati, e che il Cherico ordinario ubbidisca al Custode, o sia Sagrestano Maggiore in tutto quello, che concerne la polizia della Congregazione, quale dovrà stare aperta trè ore almeno ogni mattina.

## §. 20.

Nella prima Congregazione di Febbraro farà trovare preparate

55.  
ate le candele di mezza libra  
anche antecedentemente Be-  
edette per dispensarle a' R.R.  
ratelli, e mandarle a' Signo-  
i Benefattori colle porzioni  
oppie all'Ufficiali secondo l'uso  
ntico della Congregazione per  
Candelora.

§. 21.

Nel dì solenne di Nostra Si-  
gnora Assunta in Cielo Maria,  
sarà la solita festa con quella  
compa solita osservata nell'an-  
no addietro, ne più ne meno,  
secondo l'appalto registrato ne'  
statuti, restando in suo arbitrio  
per la musica.

§. 22.

Finita la Congregazione farà  
scrivere dal Rev. Segretario le  
danzanze, e ne facci dare nota  
all'Esattore, il quale non  
riceverà mesate da' Rev. Fra-  
telli, se non avranno pagate  
le pene, come altrove si è detto.

C 4

§. 23.

## §. 23.

Durante l'anno del suo Superiorato, sarà esente da pagare le solite mesate, a riguardo del gran peso nell'esercizio del suo ufficio, a qual riflesso faccia ancora franchi, li due suoi compagni Assistenti; come dalla Conclusione al fol. 3. . Il Procuratore *ad lites*, Il Procuratore Generale, il Custode, li due Esattori, il Segretario, e suo compagno, li quattro Assistenti a ben morire, ed il Razionale de' Conti.

## §. 24.

Nel fine del suo Governo esibirà subito al novello Rev. Superiore li conti della sua amministrazione.

## §. 25.

Non permetterà; che li libri, o siano scritte di nostra Congregazione possano portarsi da casa, a casa, ma che si  
con-

57  
conservino in essa lei nell' Archivio, sotto tre differenti chiavi da tenersi dal Rev. Superiore, Rev. Fiscale, e Rev. Segretario.

§. 26.

Finalmente nessuno de' nostri RR. Fratelli averà ardire partire da Napoli, e suoi Borghi senza espressa licenza del Rev. Superiore, la quale, se sarà per un mese, o più farà memoriale, sotto del quale dal Rev. Segretario si decreterà la licenza, e si sottoscriverà dal Rev. Superiore; Indi si registrerà al libro delle licenze, se sarà per pochi giorni, si concederà a voce, con notarsi ancora al detto libro per memoria del Rev. Superiore.

C 5

CA.

## CAPITOLO VIII.

*Dell' Ufficio delli RR. Assistenti.*

## §. I.

**E** Ssendo trà il Superiore, e RR. Assistenti comune il giogo pur troppo dolce, e suave di servire la nostra gran Signora, e di promuovere il vantaggio, e bene di nostra Congregazione, è d' vopo, che assistano con ogni prontezza per ajutare il R. Superiore, e col consiglio, e coll' opere in tutto quello, che si ricercherà, e si giudicherà espediente per lo buon governo di quella.

## §. 2.

Saranno essi li primi à dimostrare verso il Rev. Superiore la debbita ubbidienza acciò esemplari si rendano a tutti li RR. Fratelli.

## §. 3.

§. 3.

A qual riflesso più esatti faranno nella frequenza della Congregazione; Osserveranno con ogni studio le Regole, e ne commanderanno per osservanza di dovuto ossequio cosa alcuna in presenza del Rev. Superiore.

## CAPITOLO IX.

*Dell' Ufficio dell' RR. Consultori.*

§. I.

**A**ffinchè la nostra Congregazione vantaggiar si possa nel suo progresso, dovranno li RR. Consultori esser molto zelanti della medesima: Che però nelle occorrenze, dovranno conferire tutte le differenze de' negozj, acciocchè determinano, e decidano in

C 6 bene-

beneficio d'Essa lei tutto quello, che sarà a gloria di Dio, della nostra gran Signora, ed utile de' nostri RR. Fratelli.

§. 2.

Siano pronti a venire, quando saranno chiamati dal Rev. Superiore per tenere consulte, sotto pena di mezza libra di cera lavorata per ogni mancanza, le quali consulte ordinariamente si dovranno onninamente tenere in nostra Congregazione, e chiamarsi dal Rev. Superiore con cartelle apparte, e giunta l'ora della chiamata, essendo meno di sei, non possano decidere cosa alcuna, ma essendo sei, inclusovi il Rev. Superiore, o in caso di morte del medesimo, il primo Assistente, possano tenere consulta, e conchiudere quel che loro piacerà intorno a quell'affare, per cui sono stati

ti chiamati, non ostante, che  
gli altri chiamati non siano  
venuti.

## §. 3.

In queste daranno il loro pa-  
rere con ogni modestia, e fe-  
deltà interrogati prima dal Rev.  
Superiore, quale incomincerà  
dal più Giovane, e poi da gra-  
do in grado; e dette da ognu-  
no le sue ragioni, non si ri-  
prenda alcuno, ma deve aquie-  
sarsi ciascheduno al parere della  
maggior parte. E quando mai  
si conoscesse disturbo nel deci-  
dere a viva voce, le loro deci-  
sioni si faranno con voti segre-  
ti per mezzo di bussola, e per-  
tine le loro decisioni si regi-  
treranno dal Rev. Segretario  
nel libro delle Conclusioni col-  
la sottoscrizione di loro pro-  
pria mano.

CA-

*Dell' Ufficio del Rev. Fiscale.*

## §. 1.

**C**omechè il decoro tutto, e 'l buon progresso di nostra Congregazione dovrà essere appoggiato al zelo indefesso del Rev. Fratello Fiscale; Perciò doverà questi spesso fiare leggerli li capitoli della medesima, affine avvedendosi, che puntualmente non si osservino, farà le sue istanze per la dovuta osservanza.

## §. 2.

Non potrà essere impedito dal Rev. Superiore, o RR. Assistenti nel fare le sue istanze, quali fatte si rimetterà a quel, che piacerà, e deciderà la maggior parte della Decemvirale, o Generale consulta; non avendo

do

I  
fult  
fcan  
tut  
rec  
accr  
tutt  
nell  
den  
dell

P  
le pe  
li R  
part  
quie  
Così  
Esat  
tuma

do egli voto decisivo . . .

§. 3.

Interverrà in tutte le Consultate, acciocchè non si stabiliscano cose contrarie ai nostri statuti; starà oculatissimo nella ricezione delli RR. Fratelli; acciocchè concorrano in quelle tutte le circostanze ordinate nelli nostri Capitoli; Dipendendo da ciò tutto il decoro della nostra Congregazione.

§. 4.

Procurerà, che si paghino le pene, nelle quali sono incorsi li RR. Fratelli mancanti, ed in particolare in quelle dell' Essequie, assistenze a ben morire: Così ancora invigilerà agli Esattori per far purgar le concumacie.

CAP-

*Dell' Ufficio del Rev. Segretario.*

## §. I.

**I**L Rev. Segretario , come quello , che dovrà portare il timone di nostra Congregazione , e diriggere il novello Superiore , subito eletto abbia mira d' usare un' attenzione particolare nel suo Ufficio . Ed in primo stia accorto a distendere tutte le Conclusioni in un libro proprio , e far sottoscrivere ogni Conclusione , o dal Decemvirato , o dalla maggior parte delli ventiquattro Votanti nella Consulta Generale . In un altro libro scrivere quello , che occorrerà in ogni Congregazione . Fare tutti quelli biglietti d' ordini , o di pagamenti , o d' altri affari im-

impostili dal Rev. Superiore; Non estrarrà copie di conclusione senza espressa licenza del Rev. Prefetto. Sottoscriverà qualunque scrittura di nostra Congregazione, così ancora tutte le cartelline, che dovranno dirigersi a' RR. Fratelli, e Signori Benefattori, e ciò per autenticare tanto l'autorità della Rev. Banca, quanto della nostra Congregazione, ed ove sarà necessario, segnarle col suggello di quella, quale conserverà con ogni cautela in un stipo aparte con gli altri libri.

## S. 2.

Dovrà trovarsi presente in tutte le Congregazioni, e Consulte, acciocchè essendo il Custode delle Regole di quella, possa prontamente far conto, e palesè le medesime, affine da quelle non si traviasse, e  
 si

si offèrvasse esattamente il buon ordine delle medesime .

§. 3.

Noterà li RR. Fratelli , e Signori Benefattori il giorno , che si ricevono , e la morte , e luogo degli uni , e degli altri , siccome ancora il mese , e giorno , ne' quali celebra il Funerale per li nostri RR. Fratelli , e Signori Benefattori , e la giornata , in cui cantasi l' Ufficio , e Messa una volta il mese .

§. 4.

Sarà peso suo far nota particolare in un libretto apparte , così delle licenze ottenute , come delle pene incorse di mancanze , con notare la giornata , mese , ed anno , nome , e cognome de' RR. Fratelli incorsi in dette pene , con darne nota al Rev. Esattore mese per mese , acciocchè nel fine dell' anno si sappia tutto quello ,  
che

che pervenuto sarà dall' elezione delle pene.

§. 5.

Affisterà nell' elezione del novello Superiore, Assistenti, e Consultori, ed in quella delli Ufficiali Minori, e fatti, che faranno, li noterà a libro per futura memoria distintamente.

§. 6.

Si assegnerà al Rev. Segretario dal Rev. Superiore un compagno ad elezione del medesimo Rev. Superiore con particolare riflessione; acciocchè sia questi pratico di scrittura, e possa ajutarlo in tutto quello bisognerà con esattezza, ed attenzione nelle cose concernentino il suo ufficio; che abbia buon carattere; per ajutarlo nella scrittura; Averà questi la stessa facoltà, che tiene il Rev. Segretario in sua mancanza, e l'uno, e l'altro per

per riconoscenza della loro gran carica , faranno esenti delle mesate .

## CAPITOLO XII.

*Dell' Ufficio del Razionale de' Conti .*

§. I.

**C**omechè fu sempre antico inveterato costume di nostra Congregazione , e sommamente lodevole registrarli in libro apparte dal Rev. Segretario tutti li biglietti d' ordine de' pagamenti , polize , e bilanci del Procuratore generale , ed Esattore , dopò riveduti dalli RR. Revisori ; Affinchè , se mai quelli si sbagliassero , o si perdessero , si trovassero notati a libro . Questo per lo più ottenner non si poteva dal Rev. Segre-

tario , perchè troppo caricato; Onde si stimò eleggere uno de' nostri , per ciò fare , col nome di Razionale de' Conti , e ricoa noscerlo colla sola franchiggidelle mesate , come dalla Conclusione al *fol.* 3.

§. 2.

Dovrà questi in tutto il corso dell' anno registrare le polize occorrenti delli pagamenti; tutte le compre , o ricompre , tutti l' Istrumenti per detti affari , e qualunque altra scrittura , con notarle ancora distintamente nelle tabelle di nostra Congreazione .

§. 3.

In fine dell' anno dovrà prender conto della resta delle Messe di ciascuno obbligati dalli libri di nostra Congreazione , e nel dare de' conti dal Rev. Superiore , Esattori , Procuratori , dovrà intervenire ;  
quan-

### CAPITOLO XIII.

*Dell' Ufficio del Rev. Procuratore ad lites.*

§. 1.

**S**I eligga uno de' nostri, che non solo sia licenziato in legge, e Curialista, ma viepiù sia ben inteso degli affari di nostra Congregazione, sia affezionato, ed interessato del Bene della medesima.

§. 2.

Costui dovrà intervenire per lo

lo più in tutte le Consulte; ben vero però non senza esser chiamato, in cui dovrà dare con ogni limpidezza, e saviezza il suo voto, consultivo però, e non già votante, e decisivo.

§. 3.

Accodire ancora dovrà con ogni indefessa vigilanza alle nostre liti, ed alla sollecita spedizione di quelli negozj, che gli saranno ingiunti dal nostro Rev. Superiore, o dalla Generale, o Decemviral Consulta, senza altro palmario, che la franchiggia delle mesate.

CAP-

## CAPITOLO XIV.

*Dell' Ufficio del Procuratore  
Generale ad exigendum.*

## §. I.

**D**Ovrà questi con ogni sollecitudine, e puntualità esigere le rendite effettive di nostra Congregazione, con tenerne conto apparte, differente da quello dell' esazione delle mesate de' RR. Fratelli, e Signori Benefattori, ed il danaro tenerlo sotto una fede di credito, sebbene libero, acciò se ne possa servire prontamente nelle occorrenze della medesima.

## §. 2.

Non farà pagamento, che con polize notate in fede, e registrate dal Rev. Razionale de' Conti; Eccetto li sussidj, quali

quali dovrà giornalmente portare alli RR. Fratelli infermi, e le spese dell' Esequie, o altro con quell' ordine, che si è detto nel §. II. del Capitolo VII.

§. 3.

Tutti li pagamenti si faranno da Essolui solo, e non li farà se non con ordine sottoscritto dal Rev. Superiore, e da uno de' RR. Assistenti fatto dal Rev. Segretario, ed in fine dell' anno dovrà dare bilancio esatto dell' introito, ed esito con gli biglietti d' ordine de' pagamenti; e perciò alra ricompensa non avrà, che la sola franchigia delle mesate.

D CAPI-

*Dell' Ufficio delli RR. Esattori  
delle mesate.*

S. I.

**A**ffinchè senza molta fatica  
esigget si possano le me-  
sate, ed entrate, siano nella  
nostra Congregazione due Esat-  
tori, uno per li RR. Fratelli,  
ed un altro per li Signori Bene-  
fattori, e sarà peso di ciascuno  
di conservare quel che perveni-  
rà in virtù di detta esazione;  
insieme colle pene, che perve-  
niranno, in virtù de' nostri ca-  
pitoli per darne conto.

S. 2.

Quello de' RR. Fratelli non  
esigga la mesata, se non in Con-  
gregazione, nè per mano d'al-  
tra persona, nè più di quattro  
mesi

mesi; affinchè non vi sia abbaglio, e si possano esiggere le pene = A qual fine verrà presto in Congregazione; acciocchè non si eliggano dette mesate in tempo, che si officia da' RR. Fratelli, in cui onninamente ciò proibiscefi sotto pena della sospensione dell' ufficio.

§. 3.

Scorgendo essere qualche Fratello contumace, si avvertirà subito il Rev. Superiore, acciò per mezzo del Rev. Segretario si ci dia l' opportuno rimedio ordinato da nostri capitoli.

§. 4.

In ogni fine di quattro mesi del denaro esatto dovrà farne poliza diretta al Rev. Procuratore Generale a conto dell'esatto per darne conto, ed in fine dell' anno far bilancio tanto delle mesate esatte, quanto dell' entrate, e pene, e presen-

D 2 tar,

tarlo al Rev. Superiore.

CAPITOLO XVI.

*Dell' Ufficio delli RR. Revisori de' Conti.*

§. I.

**S**I eliggeranno due Revisori de' Conti li più intesi delle rendite di nostra Congregazione, e li più Zelanti, i quali subito eletti si faranno dare dal Rev. Superiore novello la giornata; affinchè unitamente con quello, Fiscale, Razionale de' Conti, e Segretario osservino bene tutte le partite d'introito, ed esito, delli bilanci, così del Procuratore Generale, come degli Esattori, vedere, e rivedere gli biglietti d'ordine delli pagamenti, se siano stati bene ordinati, e spesi.

§. 2.

## §. 2.

A qual fine la nostra Congregazione incarica alle loro coscienze di esattamente con giustizia, e carità esaminare l'anzidette spese, e trovando abbaglio, o qualche divario con ogni segretezza si partecipi al Rev. Superiore passato; acciocchè questi si giustifichi, e con ciò si osserva la giustizia, e la carità fraterna.

## §. 3.

Non in altro luogo riveder si potranno i suddetti Conti, che in nostra Congregazione, e ciò per retti, e giusti fini da inviolabilmente osservarsi: altrimenti facendosi, se ne potrà protestare l'anzidetto Rev. Superiore di non esser tenuto a veruna mancanza.

## §. 4.

Revistisi i Conti, e saldati si sottoscriveranno dalli RR. Re-

D 3.

viso.

visori, e Rev. Fiscale, indi poi nella prima Congregazione si riferiranno per ottenerne la liberatoria da registrarli dal Rev. Razionale de' Conti, sottoscritta prima dalla Rev. Banca Novella, e dal Rev. Segretario, e suggellata: Questo si doverà fare onninamente frà lo spazio al più di mesi due, dopò pigliato il possesso dal novello R. Superiore.

## CAPITOLO XVII.

*Dell' Ufficio del Custode, o sia Sagrestano maggiore di nostra Congregazione.*

§. I.

**A** Ffinchè il Custode insieme colli due Cherici ubbidiscano con tutta prontezza, e portino tutto l' ossequio al Rev.

Rev. Superiore, potranno questi mettersi, e levarsi ad arbitrio del medesimo Rev. Superiore.

§. 2.

Sarà ufficio suo far preparare dagli Cherici tutte le solite cose necessarie, e tuttociò, che ordinerà il Rev. Superiore, quando si terrà Congregazione, e mancandovi qualche cosa necessaria, n' avviserà il Rev. Superiore.

§. 3.

Invigilerà, che il Cherico, che serve in divinis tenga aperta la Congregazione tre ore la mattina, anche per dar comodo a qualche Fratello, che volesse andarci a celebrare. Sarà sua cura tenere le Tabele degli obblighi delle messe sempre affisse in Congregazione, e consegnerà nel fine dell' anno al Rev. Razionale de' Conti il libro delle messe, per pigliarne

D 4 la

la resta; Finalmente non farà uscire dalla medesima nessuna suppellettile senza licenza espressa del Rev. Superiore, sotto pena di mutazione dall' ufficio, e tener ne dovrà inventario, per darne conto ad ogn' ordine del medesimo.

§. 4.

Sarà sua carica insieme colli RR. Deputati all' esequie di far sepellire i RR. Fratelli, e Signori Benefattori, con tutta quella carità, e decenza, che si deve, e di far tenere polita, tanto la Cappella, quanto la Terra Santa di nostra Congregazione.

CA-

CAPITOLO XVIII.

*Dell' Ufficio delli RR. Maestri di Cerimonie.*

§. 1.

**S**'Eliggeranno frà nostri tre Maestri delle Cerimonie, i quali averanno per obbligo di usare tutto il possibile, che dentro, e fuori della Congregazione riesca ogni funzione grave, e decorosa, e principalmente assisteranno accosto della Rev. Banca per ricevere gli ordini opportuni dal Rev. Superiore.

§. 2.

Quando celebrerassi Ufficio, distribueranno li libretti, ed inviteranno li più ansiani per ordine principiando dalla Banca ad intuonare le Antifone, così ancora le lezioni alli RR. Fratelli più antichi, e graduati,

D s e

e quando dirà l'ultima il Rev. Superiore, faranno segno, che tutti s'alzino in piedi.

§. 3.

Nell'Esequie faranno andare tutti per ordinanza, e con decoro, e sopra tutto avertiranno a metter quattro RR. Fratelli Cantori, due prima del principio della Processione, e due altri verso la fine nella maniera si è detto nel Capitolo dell'Esequie.

§. 4.

Accadendo, che doppo ordinata la Processione sovraggiunga qualche Rev. Fratello, si farà quello andare appresso la Croce per non disturbarli l'ordine, e non volendo ubbidire, così questi, come altri, in qualche altra occasione, ne daranno parte al Rev. Superiore, per esser punito come disturbatore de' divini uffizi, dalla consulta  
ad

ad arbitrio della medesima.

§. 5.

Prima d'ordinarsi la processione dell'Esequie piglieranno dal Rev. Superiore l' oracolo della strada, che debba farsi; perchè al solo Rev. Superiore spetta il determinarlo, o in sua assenza solo alli RR. Assistenti.

§. 6.

Finalmente s'avverte; che a questi sono tenuti ubbidire li RR. Fratelli indifferentemente in tutte le funzioni, ancorchè commetteffero errore, per ragione di rubrica, perchè a loro spetta la cognizione vera di quella, ed ad esso loro s'imputeranno gli errori per ragione del loro ufficio; e se mai questi mancheranno nel loro ufficio, o nella frequenza della Congregazione in pena saranno sospesi, e mutati.

*Dell' Ufficio delli dieci RR. Decurioni infermieri.*

## §. I.

Essendo la Città grande, e li Rev. Fratelli in numero considerabile, e lontani d' abitazioni, in conseguenza, non così facile riesce al Rev. Superiore pro tempore assistere in un medesimo tempo a tutti, saranno destinati Dieci Infermieri; ognuno nella sua Decuria, dividendosi la Città, e suoi Borghi in dieci Decurie; acciocchè ognuno con nota distinta da darsielli dalli Cherici di nostra Congregazione, di tutti li Rev. Fratelli abitanti nella sua Decuria, e luogo delle loro case, essendo avvisato di qualche Fratello, tanto Sacerdote, quan-

quanto Benefattore possa subito senza dimora andarlo a visitare, ed avvisare il Rev. Superiore per portarli, ò mandarli subito il dovuto sussidio, con destrezza, e segretezza, ed il Medico.

§. 2.

Dovranno similmente avvisare li Rev. Fratelli per le visite giorno per giorno, deputandone due per la volta, incominciando per la sua Decuria, quale finita avviserà il Rev. Decurione più vicino, che supplica con li Rev. Fratelli d'essa Decuria; acciocchè l'infermo non resti senza visita; Che però sarà peso d'essoloro d'andarci spesso a visitarli per vedere come l'Infermo passa, e se li Rev. Fratelli deputati sono stati puntuali in fare le visite.

§. 3.

§. 3.

Occorrendo stare in agonia qualche Rev. Fratello infermo, s' avvisi immediatamente il Rev. Superiore, dal quale subito si deputino due Rev. Fratelli a ben morire; acciocchè di continuo notte, e giorno sia ajutato a ben morire, e succedendo la morte, ne daranno parte al Rev. Superiore, acciò dia gli ordini opportuni.

## CAPITOLO XX.

*Dell' Ufficio delli Rev. Fratelli a ben morire.*

§. 1.

**S**I dovranno fra noi eleggere quattro R. Fratelli, per assistere a ben morire, e se fusse possibile tutti, e quattro Confessori approvati; Affinchè occor-  
ren:

rendo, che il moribondo voglia riconciliarsi, n'abbia pronto il comodo.

§. 2.

Questi siano due del quartiere di sopra, e due di basso, acciocchè si possano trovare pronti in occorrenze per l'una, e l'altra parte, e siano li più spediti, che non abbiano confessioni di Monache, nè cure di Chiese, nè altre incumbenze, che ricercano residenza.

§. 3.

Avvisati saranno con biglietto dal Rev. Segretario, si porteranno ad uno per volta, quale sarà dal buon mattino sino ad ora di pranzo, e l'altro fin alla sera, e la notte una per ciascheduno a vicenda. E se mai troppo la tirasse a lungo il moribondo, s'avviseranno gli altri due dell'altro quartiere ad aiutare. In tanto il Cherico di nostra

stra Congregazione l' assisterà di giorno, e di notte, e semai domandassero qualche ristoro, ò di rinfresco, o di ciccolatte, ce lo comprerà a spese di nostra Congregazione senza altro ordine, e ciò a fine non pigliassero cosa alcuna dalla casa del moribondo, nè la incomodassero.

### CAPITOLO XXI.

*Dell' Ufficio delli Rev. Portinari.*

S. I.

**A** Cciocchè veramente da' nostri Rev. Fratelli si comproui colle opere qualche professiamo d' essere figli di nostra Signora dell' Umiltà, l' ufficio de' Portinari si farà dal Rev. Superiore, e Rev. Assistenti passati.

fati. Questi dovranno venire in Congregazione ben per tempo per stare accorti, che nella Tabella, dove sono li Nomi, e Cognomi delli Rev. Fratelli, si segnino nel venire di propria mano; acciocchè finita la Congregazione, possi il Rev. Segretario pigliarne le mancanze.

§. 2.

Assistendo questi sempre alla porta non faranno entrare, se non quelli, che sono Fratelli, essendo chiamato, o domandato qualche Fratello, anderanno segretamente a dirglielo, affine non si disturbi la Congregazione.

§. 3.

Nel giorno dell' elezione iteranno alla porta con modo particolare, non permettendo, che alcuno de' nostri fortisca, se prima non sarà finita l' elezione,

zione, e per tal fine farà di bene, che chiudano la porta colla chiave; Qual cosa con ogni premura s'incarica alli Rev. Portinari, facendosi con ogni umiltà, e modestia ubbidire.

### CAPITOLO ULTIMO.

*Della Elezione del Rev. Superiore, Rev. Assistenti, e Rev. Consultori, che compongono il Decemvirato di nostra Congregazione.*

§. I.

**C**elebrata la Festa della nostra Signora Assunta in Cielo Maria, in un giorno infra l'ottava della medesima a disposizione del Rev. Superiore, purchè non passi detta ottava, si chiameranno tutti li Rev. Fratelli con cartelline a questo fine

fine per l' elezione delli novel-  
li Superiori, e chi mancherà,  
dovrà pagare in pena carlini  
cinque irremissibilmente; E ciò  
per lodevoli, e santi motivi.

§. 2.

Non si farà in nessun conto  
l' elezione delli Rev. Superiori,  
se prima non si raccomandino  
a Dio con invocarsi l' ajuto  
dello Spirito Santo col Santo  
Sacrificio della Messa, e si of-  
servino tutti quelli modi vale-  
voli per tener lontane le diffen-  
zioni: Lo che facilmentes' ot-  
terrà, quando spogliati d' ogni  
affetto particolare, si eligge-  
ranno persone, che per espe-  
rienza, e bontà di vita, siano  
valeboli a sostenere la carica  
di un tal ministero, avendo  
sempre fisso innanzi agli occhi  
l' onor di Dio Signore, la glo-  
ria di nostra Signora dell' Umil-  
tà, il decoro, e 'l progresso  
van-

vantaggioso di nostra Congregazione.

§. 3.

Qual elezione per farla colla maggior oculatezza, e prudenza più limpida, e libera d'ogni sospetto di censura, Canonicamente, e con quel Santo fine, che si pretende per la unione, ed amore fraterno, si farà nel modo seguente.

§. 4.

Si celebrerà prima d'ogn'altro la Messa dello Spirito Santo, e immediatamente si invocherà la Divina Grazia coll' Inno, *Veni Creator Spiritus*; quale terminato, dall'Urna, portata al Sacerdote Celebrante dal Rev. Segretario, nella quale saranno scritti li nomi, e cognomi di proprio pugno di tutti quelli RR. Fratelli, che si troveranno presenti: Eccettuazione quelli, che non

non averanno compiti li quattro anni dal dì della loro ricezzione, perchè questi non possono essere, nè Elettori, nè eletti; Da questa caverà il Rev. Celebrante due cartelle d'esse, e quelli, che si troveranno scritti in esse, saranno li due primi Elettori, i quali immediatamente sortiti, dovranno eleggere due RR. Fratelli per Fiscali Assistenti alla Buffola insieme col Rev. Superiore *pro tempore*,

§. 5.

Indi il medesimo Sacerdote dalla stessa Urna caverà altre quattro cartelle, e quelli in esse scritti, saranno li quattro altri Elettori, che doveranno nominare, seu eleggere li quattro RR. Fratelli, dalli quali ne sortirà la Rev. Banca. A questi RR. Elettori si raccomanda, che per quanto desiderano la Gloria di Dio Signore, l'Onore  
di

di nostra Signora , e la stima, e quiete di nostra Congregazione , non nominino Persona, che ciò procurasse , o da altri lor fusse stata in qualsivisia maniera proposta .

## §. 6.

Sederà il Rev. Superiore attuale con detti due RR. Assistenti Fiscali eletti a quello fine nella Banca , e consegnateli dal Rev. Segretario le quattro cartelle , si leggeranno in pubblico , e poi se le assegnerà a ciascuno di detti quattro Elettori luogo distinto , e separato l' uno dall' altro : Di modo che non possano parlare tra di loro , nè con altri , ponendosi a sedere per ordine d'anzianità di Congregazione .

## §. 7.

Affinchè gli Elettori possano con maggior facilità fare detta nomina , sarà peso del Rev. Segre-

gre-

gretario tener preparate quattro note , ove siano scritti li nomi di quelli RR. Fratelli, che sono presenti , e possono essere nominati.

§. 8.

Avuto detto foglio ciascheduno Elettore in un' altro foglietto apparte scriverà il nome di quel Rev. Fratello , che vorrà nominare , la quale nomina la farà nell' infra scritta maniera .

Io N. N. eleggo , e nomino N. N. in mia coscienza , e si sottoscriverà N. N. Elettore .

§. 9.

Questi foglietti di tutti quattro gli Elettori si presenteranno dal Rev. Segretario al Rev. Superiore , e questi li leggerà unitamente con li due RR. Fiscali Assistenti , e trovandosi, che uno o più fossero stati nominati più volte, essendo con-

corsi

corsi più Elettori a nominare l'istesso soggetto , si farà altra nomina , finchè restino distintamente nominati quattro RR. Fratelli ; restando però sempre ferma la nomina fatta dal Rev. Fratello più anziano , e si muti quella fatta dal Rev. Fratello meno anziano .

§. 10.

Fatte , ed appurate nel suddetto modo le nomine , si pubblicheranno dal Rev. Segretario gli quattro eletti senza nominare chi l' eleffe , si procederà alla Buffola dalli RR. Fratelli , che hanno voto ; escludendone sempre li Novizj , e contumaci : chiamandosi a dar il voto tutti li RR. Fratelli per foccia dal Rev. Segretario , li quali accostandosi alla Banca , sopra della quale si deve tenere detta Buffola , per evitarli ogni errore , che potesse accadere

dere nell' elezzione . Poneranno il loro voto bianco , o negro in detta Buffola con ogni segretezza , e il Rev. Superiore in presenza di detti RR. Fiscali Assistenti estratteli dalla Buffola , li conterà , e scriverà in un foglio apparte con tutta l' attenzione .

§. II.

Buffolati , che saranno tutti li quattro nominati , quello resterà per Superiore , che averà superati gli altri trè in un solo voto : Quello resterà Primo Assistente , che averà superato gli altri due in un solo voto : Quello resterà Secondo Assistente , che averà superato l' altro in un solo voto ; ed il quarto resterà Fiscale ; E tutto ciò farassi con una sola Buffola : *ma se mai accaderà parità di voti , si derimerà con altra buffola , e se sortirà la stessa parità , allora*

E            allora

lora si faranno le Cartelline, e si estraeranno a sorte.

§. 12.

Si avverta in primo luogo, che; affinchè da questa Elezione nasca la maggior parte del Decemvirato; tanto li due Assistenti Fiscali, quanto li quattro Elettori resteranno Consultori; toltone però uno delli due Assistenti Fiscali il più Anziano, il quale resterà Segretario; e per comporsi il numero di dieci, che compongono il detto Decemvirato, si eliggeranno dalla novella Banca due altri RR. Fratelli li più pro-  
vetti, ed intesi di nostra Congregazione per Consultori, li quali uniti colla Banca, coll' quattro Elettori, e coll' Assistente Fiscale all' Elezione, componderanno l'anzidetto Decemvirato.

## §. 13.

Si avverta in secondo luogo, che gli Elettori non si possano nominare tra esso loro, molto meno se stesso, nè gli Assistenti Fiscali, dovendo questi restare uno per Segretario, per Consultore l' altro, e tanto il Sacerdote Celebrante, quanto il Rev. Segretario, Compagno, e Rev. Fiscale attuale non possono essere Elettori, dovendo assistere all' Elezione, ben vero però possano essere nominati.

## §. 14.

Gli Eletti accetteranno con ogni prontezza la carica, e si sottoporranno al giogo dolce, e suave della ubbidienza con *servire* la Congregazione in quel posto, che saranno chiamati, e chi ricuserà d' esser Superiore, o Assistente pagherà in pena dieci libbre di cera la-

E 2 vora-

100  
vorata , e chi ricuserà altro  
uffizio , farà privo in quel an-  
no di voce attiva , e passiva .

§. 15.

Se mai accadesse , che qual-  
cheduno ricufasse , o rinuncias-  
se esser Superiore , o pure uno

secondo Rev. Assistente, come si è detto nel §. 9. del Cap. VII.

## §. 17.

Finita l'Elezione si darà il possesso in quell' istessa mattina al novello Rev. Superiore, e RR. Assistenti dalla Rev. Banca passata: Indi se ne renderanno le grazie a Dio Signore, ed alla nostra gran Signora col canto del *Te Deum*, e tutti li RR. Fratelli anderanno a renderli l'ubbidienza coll' affettuoso fraterno abbraccio.

## §. 18.

Presosi il Possesso, li novelli RR. Superiori aviseranno la consulta per un altro giorno, dovendosi dal Rev. Decemvirato vecchio, e nuovo eleggere gli altri Ufficiali minori per poi pubblicarli nella prima pubblica Congregazione.

E 3

§. 19.

Il Rev. Superiore, RR. Assistenti, e RR. Consultori non potranno esser confirmati sotto qualsivisa pretesto, causa, colore, o occasione, anche urgentissima, ma dovranno riposarsi per due anni, sì perchè per santi, e giusti fini viene proibito dal nostro Sinodo Diocesano, sì anche, e molto più per la quiete, decoro, ed osservanza delle presenti Regole, colle quali espressamente proibiamo dette Confirme; E però la nostra Congregazione, a qualsivisa Rev. Fratello, che la procurasse, facesse procurare, o l'accettasse, come ambizioso, e disturbatore della santa comune quiete, lo dichiara per sempre privo di voce attiva, e passiva.

Gli altri Officiali minori possono

sono essere confirmati nelli di-  
loro uffizj più d' una volta  
dalla Congregazione. E questi  
dovranno accettare, e ubbidire  
con umiltà propria delli Fra-  
telli di S. Maria dell' Umiltà.

LAUS DEO AC B. M. V.  
HUMILITATIS.

*Illmo, e Rmo Signore.*

**L** Prefetto D. Gio: Fragano, e gli Assistenti D. Angelo Lanzetti, e D. Nicolò Massa con li Consultori, e Fratelli Sacerdoti della Venerabile Congregazione sotto il titolo di S. Maria dell' Umiltà de' Cento Sacerdoti, ed altrettanta Benefattori con umili suppliche rappresentano ad V. S. Illma come essendo compiti li Libretti delle Regole di detta Congregazione, sono in necessità di quelli ristampare, e con ciò riordinarle, e ponervi alcune Conclusioni, che nelle occorrenze de' tempi si sono fatte, avvalorate con l'assenso di questa Rma Arcivescovil Curia: con insieme abbreviare il modo dell' Elezione de' novelli Superiori, mentre l'antico apportava tedio, e disturbo,

sturbo, come leggesi dalla Conclusione, che in pronto producono, l'originale della quale stà sottoscritta da' RR. Fratelli al foglio 63. Che perciò ricorrono da V. S. Ill<sup>ma</sup> supplicandola, che si degna prestare il suo Assenso, Consenso, e Beneplacito, e lo riceveranno a grazia ut Deus &c.

**V**isis retroscripto supplici libello, ac Conclusione inita per Consodales Congregationis Centum Sacerdotum sub titulo S. Mariæ Humilitatis: Potest Conclusio prædicta in actis exhibita, ex causis in ea expressis consensu, & beneplacito hujus Rev. Tribunalis confirmari, si ita &c.

*Franciscus de Vito P. S. V.*

*E 5*

*Die*

Die 17. Mensis Julii 1755. Neap.

**P**er Illustrissimum, & Reveren-  
dissimum Dominum Episco-  
pum Allifanum Generalem Vi-  
carium Neapolitanum, viso re-  
scripto, supplici libello, con-  
clusionem in ea per Consodales Ve-  
nerabilis Congregationis Cen-  
tum Sacerdotum sub titulo San-  
ctæ Mariæ Humilitatis hujus Ci-  
vitatis die 19 Junii 1755. in actis  
exhibita, ac voto Adm. R. Fisci  
Promotoris S. Visitationis, fuit  
provisum, & decretum, quod  
prædicta Conclusio confirmetur,  
& debitæ executioni deman-  
detur, pro quo effectu suum, &  
hujus Archiepiscopalis Curiæ,  
ejusque Tribunalis S. Visitatio-  
nis, Assensum, Consensum, &  
Beneplacitum super eam præstat  
& impartit, & ita hoc suum &c.

I. Episc. Allifanus V. G.

D. Jacobus Pisciotano S. Vis.  
Canc.

Ex-

**E**Xtracta est præfens Copia a suo Originali sistenti in Archivio Tribunalis Sanctæ Visitationis Archiepiscopalis Curiae Neapolitanæ, cum quo facta collatione concordat, meliori semper salva &c. & in fidem &c. hac die 17. Julii 1755.

*D. Jacobus Pisciotrano S. Vis.  
Canc.*

E 6 IN-

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

# INDULGENZE

PERPETUAMENTE CONCESSE

Dalla Santa Memoria di Papa

## CLEMENTE XI.

*Alla Venerabile Congregazione de' Cento  
Sacerdoti, & altritanti Benefattori  
fatto il Titolo della gloriosissima  
Vergine S. Maria dell'  
Umiltà.*

### INDULGENZE

*Plenarie perpetue.*

I.

**C**Oncede la Santità Sua à ciascuno ricevuto, che sarà in detta Congregazione nel primo dì del suo ingresso, che veramente pentito, confessato, e comunicato sarà ricevuto per Fratello di detta Congregazione Indulgentia Plenaria, e remissione di tutti li peccati.

II.

**H**A' parimente conceduto Sua Santità à tutti li Fratelli ascritti, ò che in appresso si ascrivessero in detta Congregazione, nell' articolo della di loro morte, che pentiti, confessati, e comuni-

municati, se potranno commodamente farlo, ò almeno contriti invocheranno divotamente il Santissimo Nome di Gesù col cuore, se non potranno con la bocca, Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti li peccati.

## III.

**A** Tutti li Fratelli, che come sopra veramente pentiti, confessati, e comunicati divotamente visiteranno la Chiesa, ò Capella di detta Congregazione nel giorno festivo della sua principal festa, che si celebra nella Domenica trà l'ottava dell' Assunzione della Beatissima Vergine, Titolare d' essa Congregazione, dalle prime Vespri fino al tramontar del Sole delle feconde, & ivi pregheranno Sua Divina Maestà per l' esaltatione di S. Madre Chiesa, estirpatione dell'eresie, conversione degli Eretici, ed Infedeli, per la Pace, e concordia tra Principi, Christiani, e salute del Romano Pontefice, Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i peccati.

## INDULGENZE PERPETUE

*Di sette Anni, e sette Quaresime.*

**I** Tutti li Fratelli, che pentiti, confessati, e comunicati, come sopra visiteranno la nostra Congregazione nell' infrascripte Festività della Beatissima Vergine, cioè dell' Immacolata Concezione

III.

zione, Natività, Purificazione, ed Assunzione, ed ivi pregheranno il Signore, come sopra, in tutte, e ciascuna d'esse feste guadagnano sette anni d'Indulgenze, e sette quarantene.

INDULGENZE PERPETUE.

*Di sessanta giorni delle Penitenze ingiunte, ò in qualsivoglia modo dovute.*

I.

Tutti li Fratelli per ogni volta, che interverranno alle Messe, ò altri Divini officj, che si celebrano, ò recitano in detta Congregazione guadagnano 60. giorni d'Indulgenza.

II.

Le medesime Indulgenze di giorni 60. guadagnano per qualunque volta interverranno nelle Congregazioni pubbliche, ò private, e quante volte quelle si faranno.

III.

Similmente detta Indulgenza di giorni 60. guadagnano ogni qualunque volta interverranno in tutte le Processioni ordinarie, ò straordinarie d'essi Fratelli, ò altre, che si faranno con licenza dell'Ordinario.

IV.

Di più detta Indulgenza di 60. giorni guadagnano ogni qualunque volta assisteranno

ranno li Cadaveri de' Fratelli, & altri Defonti, in ogni occasione di dar loro Ecclesiastica Sepoltura.

## V.

Per ogni volta, che accompagneranno il SS. Sacramento, in tempo, che si porta à qualsivoglia infermo, ò pure ritrovandosi impediti, nell' udire il Campanello, inginocchiati diranno un Pater, & un Ave per detto infermo, guadagnano detti 60. giorni d' Indulgenza.

## VI.

Li detti nostri Fratelli per ogni volta, che daranno caritativo alloggio à Poveri Pellegrini, ò Paggiuteranno con l' Elemosina; ò altri officj: Faranno pace con li Nemici proprj, ò metteranno pace con gli altri; Ridurranno alla via della Salute qualche traviato, ò impareranno li Divini precetti, e le cose necessarie alla Salute agl' ignoranti: quante volte per ciascheduna di queste opere si eserciteranno guadagnano per ogni volta. 60. giorni d' Indulgenza, come sopra.

## VII.

In oltre guadagnano 60. giorni d' Indulgenza, come sopra tanto nel visitare qualsivogliano Infermi, con consolarli nelle loro tribulazioni, quanto per qualsivoglia altra opera della Misericordia Spirituale, ò Corporale, che faranno, e tante

te volte, quante in ciascheduna d'esse si eserciteranno.

VIII.

Finalmente per ogni volta, che daranno cinque Pater, e cinque Ave per l'anime de' Fratelli defonti, guadagnano per ciascheduna volta detti 60. giorni d'Indulgenze concesse da Sua Santità, come sopra.

Copia del Breve della S. m. di Papa Clemente XI. Dell' Indulgenze perpetue concesse alla Venerabile Congregazione di S. Maria dell' Umiltà.

**C**lemens Episcopus servus servorum Dei universis Christi fidelibus presentibus literas inspecturis salutem, & Apostolicam Benedictionem. Considerantes nostram mortalitatis fragilitatem, & humani generis conditionem, districtique severitatem Iudicii, percipimus fideles singulos iudicium ipsum bonis operibus, & piis precibus prevenire, ut per illa eorum peccata deleantur, ipsique eterne felicitatis gaudia facilius consequi mereantur. Cum itaque sicut accepimus in Ecclesia, seu Capella Oratorio nuncupata Beatae Mariae Virginis Humilitatis nuncupata Neapolitana

tana una pia, & devota Virorum tantum  
 Christi fidelium confraternitas Congregatio  
 forsan nuncupata sub invocatione ejusdem  
 Beate Mariae Virginis Humilitatis nuncupate ad Dei Omnipotentis laudem, &  
 honorem, Animarumque salutem, proximi-  
 que subventionem pro hominibus viris  
 tantum canonicè erecta, & instituta exi-  
 stat, cujus Confraternitatis Confratres,  
 quamplurima pietatis, charitatis, & mi-  
 sericordia opera exercere consueverunt.  
 Ut igitur dicta Confraternitas ma-  
 jora in dies suscipiat incrementa, ac ipsi,  
 & pro tempore existentes dicta Confrater-  
 nitatis confratres in hujusmodi piorum  
 operum exercere consuevantur, & magis  
 ad ea impofterum exercenda, necnon cum  
 alii Christifideles viri tantum ad dictam  
 Confraternitatem de caetero ingrediendam  
 per amplius invitentur, dictaque Eccle-  
 sia, seu Capella in debita veneratione ha-  
 beatur; & ab ipsis Christifidelibus viris  
 tantum congruis frequentetur honoribus,  
 illique, & libentius ad dictam Ecclesiam,  
 seu Capellam devotionis causa confluant,  
 quo ex hoc dono caelestis gratiae uberius con-  
 spexerint se esse refectos, de ejusmodi  
 Omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum  
 Petri, & Pauli Apostolorum ejus au-  
 thoritate confisi omnibus, & singulis Chri-  
 stifidelibus viris tantum verè poenitenti-  
 bus, & confessis, quia dictam Confrater-  
 nitatem

nitatem de cetero ingredientur die prima  
 illorum ingressus, si Sanctissime Eucharis-  
 tiæ Sacramentum sumpserint: eisdemquo  
 Confratribus nunc, & pro tempore existen-  
 tibus, etiam verè penitentibus, & con-  
 fessis, ac Sacra Communione, si id com-  
 modè fieri poterit refectis, vel saltem con-  
 tritis in eorum mortis articulo pium no-  
 men Jesu corde, si ore nequiverint, devotè  
 invocantibus, ac dictis Confratribus,  
 etiam verè penitentibus, & confessis, ac  
 dicta Sacra Communione etiam refectis,  
 qui Ecclesiam, seu Capellam prædictam  
 in die festo principali dictæ Confraternita-  
 tis per dictos Confratres eligendo, & per  
 Ordinarium loci approbando, qui semel  
 electus, & approbatus amplius variari  
 non possit (citra tamen festum Paschatis  
 Resurrectionis Dominicæ) a primis Vesperis,  
 usque ad occasum solis diei festi hu-  
 jusmodi annis singulis devotè visitaverint,  
 & inibi pro Sanctæ Matris Ecclesiæ exal-  
 tatione, heresum extirpatione, hæretico-  
 rum & infidelium conversione, ac inter  
 Christianos Principes concionanda, & fo-  
 vanda pace, concordia, & unione, ac Ro-  
 mani Pontificis salute, pias ad Deum preces  
 effuderint, quo die festo prædicto id pro  
 tempore egerint Indulgentiam Plenariam,  
 omniumque, & singulorum suorum pec-  
 catorum veniam, & remissionem Aposto-  
 lica Autoritate per præsens concedimus,  
 &

Et largimur. Præterea iisdem Confratribus similiter verè poenitentibus, Et confessis, ac dicta Sacra Communionem etiam refectis, qui Ecclesiam, seu Capellam prædictam in quatuor aliis anni festis diebus per dictos Confratres etiam eligendis, Et per Ordinarium loci similiter approbandis, qui semel electi, Et approbati pariter amplius variari non possint ( citra tamen dictum festum Paschatis Resurrectionis Dominicæ ) Annis singulis etiam devotè, ut supra visitaverint, ac ut prædicitur oraverint, quo die quatuor posteriorum festorum dierum hujusmodi id pro tempore fecerint, septem annos, Et totidem quadragenas; Postremo eisdem Confratribus quoties; in illis, seu aliis divinis officiis in eadem Ecclesia, seu Capella more Confratrum celebrandis, aut Congregationibus publicis, vel secretis ipsius Confraternitatis præ quocumque tempore prædicta exercendo, vel processionibus ordinariis, vel extraordinariis, tam dictæ Confraternitatis, quam aliis de licentia Ordinarii faciendis, vel sepeliendis mortuis occasione interfuerint, aut ipsum Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, dum ad aliquem infirmum desertur associaverint, vel qui hoc facere impediti Campana ad id signo dato genibus flexis semel orationem Dominicam, Et Salutationem Angelicam præ eodem infirmo reci-

taverint, vel Pauperes Peregrinos hospitio  
 exceperint, aut elemosinis, & officiis  
 adjuverint, aut pacem cum inimicis  
 propriis, vel alienis composuerint, sive  
 devium aliquem ad viam salutis reduce-  
 rint, aut ignorantes Dei precepta, &  
 quæ ad salutem sunt docuerint, vel infir-  
 mos visitaverint, eosque in eorum adver-  
 sitatibus consolati fuerint, aut quinquies  
 orationem, & toties salutationem predi-  
 ctas pro animabus Confratrum dictæ Con-  
 fraternitatis in Christi Charitate desun-  
 ctorum recitaverint, aut aliquod aliud  
 Spirituales, vel corporales Misericordie  
 opus exercuerint, toties pro quolibet præ-  
 missorum piorum operum exercitio sexa-  
 ginta dies de injunctis eis, aut alias quo-  
 modolibet debitis pœnitentiis misericordi-  
 ter in Demono, etiam perpetuò relaxa-  
 mus. Presentibus perpetuis futuris tem-  
 poribus duraturis. Volumus autem, quod  
 si dicta Confraternitas alicui Archiconfra-  
 ternitati aggregata, vel in posterum ag-  
 gregetur, seu quavis alia ratione, vel  
 causa pro illius indulgentiis consequendis,  
 aut de illis participandis uniat, seu alias  
 quomodolibet instituat, priores, seu que-  
 vis aliæ literæ desuper obtenta præter præ-  
 sentes, nullatenus ei suffragentur, sed ex-  
 tunc prorsus nulla sint eo ipso; idque si Con-  
 fratribus prædicta occasione præmissorum,  
 aut alias aliqua alia indulgentia perpetuò,

vel

vel ad certum tempus non dum elapsum  
duratura per Nos concessa fuerit, eadem  
presentes litera nullius sint roboris, vel  
momenti. Datum. Roma apud Sanctam  
Mariam Majorem Anno Incarnationis Do-  
minica millesimo septingentesimo sextode-  
cimo nonis Octobris. Pontificatus nostri  
anno sextodecimo. Cum solitis, & omnibus  
subscriptionibus, ac plumbeo pendente Si-  
gillo à filo serico, ruber, croceique coloris.

Publicentur, & assignantur dies Festiva  
Solemnis Dominica infra octavam As-  
sumptionis B. Mariæ Virginis pro Indul-  
gentia Plenaria: nec non Festa Immacu-  
lata Conceptionis, Nativitatis, Purifica-  
tionis, & Assumptionis ejusdem Matris  
Dei Mariæ semper Virginis pro lucrandis  
Indulgentiis septem Annorum, &c. Neap.  
2. Decembris 1716.

D. Nicolaus Can. Reg. Pro-Vic. Gen.

D. P. M. Gipsius Can. Super Indulg.

Deputatus:

Copia

*Copia del Breve dell' Altare Privilegiato  
di nostra Congregazione.*

Dove per qualsivoglia Messa, che si celebra per li nostri Fratelli Sacerdoti, e Benefattori in ogni Giovedì, e per tutta l'ottava de' Morti si libera quell'anima dalle pene del Purgatorio.

**CLEMENS PP. XI.**

**A D FUTURE REI MEMORIAM.**

*Omnium saluti parenta charitate intenti Sacra interdum loca Spirituallibus Indulgentiarum numeribus decoramus. Ut inde finitum defunctorum animarum Domini Nostri Jesu Christi, ejusque Sanctorum suffragia meritorum consequi, & illi adjuncta ex Purgatorii penis ad aeternam salutem per Dei misericordiam perducere valeant. Volentes igitur Ecclesiam, seu Capellam Confraternitatis, seu Congregationis B. Mariae de Humiliter Civitatis Neapolitanae, & in ea situm Altare ejusdem Confraternitatis, seu Congregationis virorum tantum, simili ad presens privilegio minimè decoratum, hoc speciali dono illustrare, de Omnipotentis Dei misericordia, ac B. Petri, & Pauli Apost. ejus auctoritate confisi, ut quaecumque Sacerdos ali-*

aliquis secularis, vel regularis missam  
defunctorum in die commemorationis de-  
functorum, & singulis diebus intra illius  
Octavam, ac in una feria cujuslibet hebdo-  
madæ, per Ordinarium designanda, pro ani-  
ma cujuscumque Confratris dicte Constra-  
ternitatis, seu Congregationis, qua Deo in  
charitate conjuncta ab hac luce migraverit,  
ad prædictum Altare cerebrabit, anima  
ipsa de thesauro Ecclesie per modum suf-  
fragii Indulgentiam consequatur, itaut  
ejusdem Domini Nostri Jesu Christi, ac  
Beatam Virginis Maria, Sanctorumque  
omnium meritis sibi suffragantibus à Pur-  
gatoris poenis liberetur, concedimus, &  
indulgemus. In contrarium facientibus non  
obstantibus quibuscumque. Presentibus  
ad septennium tantum validis. Datum  
Romæ apud S. Mariam Majorem sub Au-  
nulo Piscatoris die 11. Augusti 1717. Pon-  
tificatus Nostri Anno Decimoseptimo.  
Gratis pro Deo, &c.

F. Card. Oliverius  
Publicetur, & assignatur Feria quinta.  
Neap. 26. Augusti. 1717.

D. Nicolaus Can. Rota Pro-Vic. Gen.  
D. P., M. Giptius Can. Dep.

1207175

SBN